



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



SETTORE 3: ATTIVITA' ECONOMICHE
Sportello Unico Attività Produttive
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

ALLEGATO B PARTE INTEGRANTE

IL MERCATO "AGRICOLO" DEL COMUNE DI CATTOLICA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CATTOLICA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PROVINCIA DI RIMINI E FEDERAZIONE PROVINCIALI COLDIRETTI DI RIMINI PER L'ISTITUZIONE DEL MERCATO DENOMINATO MERCATO "AGRICOLO".

Premesso che:

1) a fronte di un forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, si evidenzia una consistente erosione dei redditi agricoli; fenomeno in parte imputabile all'allungamento della filiera produttiva;

2) preso atto che l'accorciamento della filiera produttiva costituisce sicuramente un metodo efficace per migliorare il reddito dei produttori e offrire ai consumatori prezzi competitivi e prodotti di qualità;

3) considerato che, tra gli elementi caratterizzanti i mercati dei produttori agricoli, risulta fondamentale l'educazione del consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi;

4) visto che il mercato agricolo è un servizio di interesse pubblico che, attraverso il forte impegno dell'offerta agricola, mira a tutelare i consumatori finali e a remunerare nella giusta misura i produttori agricoli del territorio;

5) che nell'ottica del pieno rispetto dei consumatori occorre un impegno forte da parte dei produttori, affinché la trasparenza delle proprie azioni risulti fattore distintivo, da parte della pubblica amministrazione, nel considerare questa una realizzazione fondante rispetto all'educazione alimentare, alla conoscenza e al rispetto del territorio, oltre che dell'economia locale;

6) considerato inoltre che il Mercato contadino promosso da questa amministrazione si prefigge i seguenti obiettivi:

favorire lo sviluppo locale, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l'ambiente, curare il paesaggio e migliorare la qualità della vita in campagna;

aprire le aziende ai consumatori e avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgono le scuole, gli istituti di formazione, il mondo della cultura;

tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichettature, garanzie sull'origine dei cibi, vigilanza sulla pubblicità dei prodotti agroalimentari);

promuovere i prodotti tipici e l'alimentazione made in Italy, come risorsa economica, ma anche come fondamentale espressione di identità;

Tra le parti

1) Amministrazione Comunale di Cattolica con sede in Piazza Roosevelt, 7 rappresentata

da Lombardi Simone Coordinatore SUAP

2) Associazioni di categoria:

Federazione Provinciale Coldiretti, con sede in Rimini via V. Pareto n. 1, rappresentata

da Salvioli Giuseppe e

Confederazione Italiana Agricoltori, con sede in Rimini via Matteucci n. 4, rappresentata da

Walter Bezzi

si conviene e si stipula quanto segue:

I. di istituire, ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n.3510 del 20/11/07, un mercato denominato "mercato agricolo" le cui modalità di attuazione sono stabilite nel disciplinare del mercato da ritenersi parte integrante della presente convenzione;

II. di stabilire che il logo che identificherà il mercato agricolo del Comune di Cattolica sarà approvato con apposito separato atto dirigenziale;

III. di istituire un tavolo di coordinamento del progetto, presieduto da un delegato dell'Amministrazione Comunale e composto da un rappresentante per ogni Associazione di categoria degli agricoltori;

IV. di approvare le seguenti regole comportamentali, che stabiliscono le norme condivise dalle associazioni di categoria degli agricoltori, dalle aziende agricole e dai consumatori, nella vendita diretta dei prodotti agricoli nel mercato denominato "Mercato agricolo" del comune di Cattolica;

Regole comportamentali del Mercato

a) TRASPARENZA

L'imprenditore è tenuto ad esporre i prezzi dei prodotti e l'elenco degli stessi, compresi quelli che per la stagionalità, non sono presenti in azienda; mettere a disposizione materiale promozionale delle varie proposte del territorio predisponendo uno spazio apposito. Nell'ottica della trasparenza occorre dare visibilità all'azienda: attestato di frequenza ai corsi HACCP, agriturismo e vendita diretta.; attestato di adesione al PSR, di certificazione biologica, quando ricorre il caso. Alla vendita del proprio prodotto agricolo dovrà assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola o suo familiare partecipante all'impresa, e/o anche i suoi dipendenti. Il punto vendita dovrà essere gestito con cura e buon gusto secondo i normali requisiti di ordine, pulizia e precisione;

b) IL PRODOTTO

Il prodotto proposto e venduto deve:

-Provenire prevalentemente dal territorio della provincia di Rimini e comuni confinanti;

-Essere di provenienza aziendale, fresco o trasformato e comunque nel rispetto del D.lgs. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" ed i prodotti alimentari devono avere comprovate qualità organolettiche, rispettare le norme CEE sulla qualità dei prodotti e rispettare le norme sull'etichettatura. E' importante dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, ma anche i DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

-Possono essere venduti direttamente solamente i prodotti provenienti dalla propria azienda agricola. Nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale). Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo. Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con

l'amministrazione comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratori siti nella Provincia di Rimini.

-La gamma dei prodotti vendibili, oltre ai freschi, potrà spaziare dal vino ai derivati della trasformazione del latte: dal formaggio fresco al formaggio stagionato, dallo yogurt al burro; la gamma dei prodotti ortofrutticoli trasformati comprenderà: succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi; carni, insaccati, prodotti da forno, estratti di erbe officinali e tutto quanto la fantasia del coltivatore può scoprire o riscoprire per destare la curiosità, l'interesse e la golosità del cliente.

-Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), dovranno porsi nelle condizioni, di garantire, attraverso l'autocontrollo (Legge 155/97 riguardante l'HACCP) e le specifiche leggi di settore, quanto segue: assenza di trattamenti ormonali agli animali; perfetta salubrità e sanità del processo produttivo; assenza nell'alimentazione di farine animali; utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali; (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale). Gli animali macellati dovranno essere allevati nella provincia di Rimini e comuni confinanti, ed appartenere preferibilmente a razze da carne autoctone o locali. Tali aspetti, compreso le razze degli animali allevati, dovranno essere resi visibili nell'azienda e nel banco al mercato, attraverso apposita cartellonistica. Il titolare dell'azienda o i coadiuvanti, e gli addetti alla vendita, devono aver partecipato a corsi di formazione, inerenti la vendita diretta oppure l'agriturismo. Tale punto vale anche per i titolari delle aziende associate alle società o cooperative aderenti al circuito. In tutti i casi è bene che per ogni prodotto sia indicato in modo chiaro ed inequivocabile il nome, il prezzo, l'origine (in caso di prodotto complesso, dell'ingrediente principale) ed eventuali aggettivi e caratteristiche. E' essenziale, quale dato inconfutabile di tipicità e qualità, evidenziare e valorizzare prodotti aziendali insigniti da marchi di qualità aziendali e generici: IGP, DOP (Regolamento CEE 2081/92) DOC, DOCG, Consorzi di valorizzazione e di tutela. L'imprenditore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.

c)IL PREZZO

Ai fini della trasparenza nella formazione dei prezzi, sull'origine e sulle caratteristiche degli alimenti, il prezzo di ogni prodotto messo in vendita dovrà essere esposto e ben visibile.

d)IMBALLAGGIO – AMBIENTE

L'imprenditore agricolo si impegna ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; pertanto i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti sono in materiale biodegradabile, quindi utilizzabili dagli stessi per il bio-compostaggio domestico;

Prima di lasciare il posto loro assegnato i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo loro concesso.

e)QUADERNO DI CAMPAGNA

L'imprenditore agricolo si impegna alla tenuta ed all'aggiornamento di un quaderno di campagna, ove registrare tutti i trattamenti fitosanitari effettuati, da rendere disponibile ai controlli.

f)GARANZIE

L'imprenditore agricolo si impegna alla tenuta delle ricevute di acquisto delle sementi e dei prodotti di propagazione.

g)INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

L'imprenditore agricolo si obbliga a dare informazioni al consumatore all'atto della vendita con apposito cartellino di vendita o etichettatura informativi da allegare al prodotto venduto. Nel cartellino o etichetta devono essere indicati: denominazione dell'azienda, tipo e varietà del prodotto, epoca e luogo di raccolta. Un apposito cartello deve sempre elencare tutti i prodotti dell'azienda, indicando in quali stagioni o periodo dell'anno, gli stessi sono prodotti e quindi acquistabili.

Dovrà inoltre:

1)-Esporre od esibire eventuale attestato di frequenza a corso HACCP.

2)-Rendere visibili o consultabili eventuali attestati di frequenza ai corsi di vendita diretta, agriturismo ecc.

3)-Le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del regolamento Cee 2092/91, devono esporre od esibire l'Attestazione di Certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

h)CONTROLLI

L'imprenditore agricolo dichiara di accettare i controlli che potranno essere effettuati presso la propria azienda sulle produzioni e rispettive quantità di prodotto.

i)OBBLIGHI DELL'AZIENDA DEVE:

L'azienda deve:

attenersi rigorosamente alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta;
attenersi al controllo igienico-sanitario rispetto alle specifiche leggi di settore;

applicare l'HACCP con esposizione nel punto vendita della documentazione; -operare nel rispetto delle regole e delle leggi inerenti lo smaltimento dei rifiuti e, ove previsto, provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti;

aver partecipato a corsi di formazione inerenti la vendita diretta, le principali norme igienico sanitarie, etichettatura, tracciabilità, gestione dei rifiuti;

aderire alle iniziative riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;

proporre, su richiesta dell'ente organizzatore, le degustazioni dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari, ecc...).

L'azienda, deve far percepire la propria attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, anche nel rispetto delle regole e delle leggi vigenti, inerenti lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e nocivi, tenendo conto di quanto segue:

-la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

-I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'incolumità dell'ambiente (senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo fauna e flora, danneggiare il paesaggio ecc.).

-l'azienda dovrà tenere conto che le autorità favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio.

-lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti devono essere il più possibile ridotti.

L'azienda dovrà far percepire la propria attenzione alla soddisfazione dei clienti, proponendo i propri prodotti in degustazione.

Nell'intento di fornire ulteriori servizi, che denotino attenzione alle esigenze del cliente, l'azienda, su specifica richiesta, deve prevedere momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente consumatore, che consentano di far conoscere il percorso dei prodotti dalla campagna alla tavola e assistere ad attività specifiche quali: mungitura, alimentazione degli animali, raccolta dei prodotti, trasformazione dei prodotti.

I) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Alla vendita del proprio prodotto dovrà assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola o suo familiare partecipante all'impresa agricola (per le cooperative e società) sono ammessi anche i dipendenti a tempo indeterminato, della stessa società).

Ogni azienda aderente deve: possedere e rendere visibile l'autorizzazione alla vendita diretta; sempre esporre, in una logica di trasparenza, il prezzo dei prodotti in euro, singolo su ogni prodotto oppure generico; qualora il prodotto od i prodotti non siano esposti, è sufficiente esporre un cartello all'interno del banco al mercato, contenente l'elenco degli stessi ed il loro relativo prezzo. (Ciò è reso obbligatorio dall'art. 4 del Regio Decreto 11 febbraio 1923, n. 138).

attenersi alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta, il controllo igienico-sanitario e le specifiche leggi di settore oltre che attenersi alle disposizioni contenute nel "piano di autocontrollo igienico" istituito dal Coordinatore per l'area del mercato, dovrà quindi possedere e rendere eventualmente disponibili le autorizzazioni e gli attestati relativi.

possedere l'Autorizzazione Sanitaria per i locali di trasformazione, di stoccaggio, per la strumentazione utilizzata nelle Aziende che effettuano direttamente la trasformazione dei prodotti (Legge 283/62). Qualora la trasformazione dei prodotti avvenga presso terzi, l'azienda che trasforma dovrà essere munita della medesima autorizzazione. L'azienda che produce e manipola prodotti alimentari deve applicare, per le fasi di manipolazione e condizionamento del prodotto, il manuale di autocontrollo (HACCP), ai sensi del D.L. 155/97.

m) DISCIPLINARE DEL MERCATO AGRICOLO DELL'EMILIA ROMAGNA

Gli aderenti alla convenzione sono consapevoli di dover osservare le disposizioni di cui al disciplinare del mercato, da ritenersi parte integrante di questa convenzione.

n) LOGO

Le aziende agricole aderenti alla presente convenzione, in aggiunta ai propri segni distintivi, dovranno esporre in modo visibile nelle giornate di svolgimento del mercato il Logo allegato alla presente convenzione, che sarà appositamente individuato dal Comune di concerto con il soggetto organizzatore.

o) MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Tutti gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato agricolo del comune di Cattolica sono tenuti ad aderire alle regole della presente convenzione, all'atto di ammissione alla vendita da parte del soggetto organizzatore di cui all'articolo 3 del Disciplinare del Mercato. L'adesione impegna gli imprenditori agricoli al rispetto delle regole previste nella convenzione, compresi il rispetto del disciplinare del mercato e l'accettazione dei controlli previsti.

p) GESTIONE DELLA CONVENZIONE

La gestione ordinaria della presente convenzione viene affidata al Comune di Cattolica. Verrà convocata almeno una volta all'anno, una riunione delle parti firmatarie per verificarne lo stato di attuazione.

1.REGISTRAZIONE

Eventuali spese per la registrazione dell'adesione alla presente convenzione sono a carico del soggetto organizzatore del mercato agricolo sottoscrittore del presente atto.